

□ Interrogazione n. 48

presentata in data 14 ottobre 2015

a iniziativa del consigliere Marcozzi

“Disciplina dell’attività di pesca dei molluschi bivalvi nelle Marche”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- Il Sottosegretario di Stato, delegato per la Pesca e l’Acquacoltura, in data 2 Ottobre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 19 Ottobre 2002 ha emanato Decreto sulla disciplina dell’attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell’ambito dei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto con cui, all’articolo 1, si istituiva un’area B (sub-compartimento) del compartimento marittimo di Ancona individuato nello specchio marino dalle Due Sorelle del monte Conero alla foce del fiume Chienti;
- al sopracitato Decreto sono succeduti ulteriori atti ministeriali: Decreti del 19 Marzo 2003, 28 Aprile 2004 e 1 Luglio 2004;
- il Tribunale Amministrativo delle Marche, con sentenza 855 del 2009, ha sentenziato che la potestà di regolamentazione in materia di Pesca è da ritenersi attribuita alla Regione;
- Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in data 6 Ottobre 2009, a seguito della sentenza 855 del 2009 del Tar Marche, ha annullato in autotutela, con atto del Direttore Generale, il decreto 2 Ottobre del 2002;
- la Regione Marche, a seguito del pronunciamento del Tar Marche, ha emanato il Regolamento regionale 6 del 19 Ottobre 2009 “Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11” in cui all’articolo 10 (Norme transitorie), comma 3, si ribadisce che: “Fino al 30 giugno 2016, sono individuate le seguenti aree di pesca in temporanea deroga alle aree di pesca coincidenti con gli attuali compartimenti, come previsto dal d.m. 12 gennaio 1995, n. 44 (Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi):

a) area A, coincidente con il compartimento di Pesaro e Urbino che va da Gabicce al fiume Cesano;

b) area B, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va dal fiume Cesano fino a Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza;

c) area C, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va da Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza al fiume Chienti;

d) area D, coincidente con il compartimento di San Benedetto del Tronto che va dal fiume Chienti al fiume Tronto;

- il Tar Marche, con sentenza 455 del 2011, a seguito di ricorso presentato dal Co.Ge.Vo. di Ancona che ha impugnato dinanzi alla magistratura amministrativa il regolamento 6-2009, ha riconosciuto la legittimità e la regolarità del regolamento stesso;
- il Co.Ge.Vo. di Ancona ha impugnato la sentenza 455-2011 dinanzi al Consiglio di Stato con giudizio ancora pendente;

Considerato che:

- il Regolamento regionale 6 del 19 Ottobre 2009, articolo 10, comma3, stabilisce che le aree di pesca in temporanea deroga alle aree di pesca coincidenti con gli attuali compartimenti hanno validità fino al 30 giugno 2016;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- 1) quale posizione assumerà la Giunta regionale in materia, scaduto il termine ultimo del 30 Giugno 2015 fissato dal regolamento 6-2009;
- 2) se il regolamento 6-2009 è considerato dalla Giunta regionale un atto di natura transitoria o definitiva;
- 3) quale eventuale nuovo assetto per i compartimenti della pesca dei molluschi bivalvi nelle Marche predisporrà la Giunta regionale.